

Servi introvabili e schiavi visibili. Un'analisi delle fonti giuridiche dello Stato della Chiesa (secoli XVI-XVIII)* di *Roberto Benedetti*

Se si trattasse di schiavitù in altri Stati ed in tempi anteriori al secolo XVI, mi pare che non vi sarebbe a farne le meraviglie; poiché più o meno ovunque il servaggio si mantenne; ma in quello, ove domina il Vicario di Colui, che aveva proclamata la fratellanza ed eguaglianza universale senza distinzione di colore, ceti e religione, nessuno, io crederei, si sarebbe immaginato di trovarla in vigore fino al secolo XIX.

A. Bertolotti, *La schiavitù in Roma dal secolo XVI al XIX*, in "Rivista di discipline carcerarie", XVII, 1887, p. 3.

I

Premessa

Il tema della schiavitù legata alla guerra di corsa è, come noto, oggetto di numerosi studi che, a partire dagli anni Settanta del XX secolo, hanno posto in evidenza un fenomeno «giuridicamente complesso» e al contempo «numericamente e socialmente rilevante nella storia del Mediterraneo moderno»¹. Nello specifico, è stata ampiamente dimostrata anche per lo Stato della Chiesa l'evidenza documentale della presenza sul lungo periodo di una minoranza composta da schiavi islamici che, pur non passando attraverso la conversione al cristianesimo e pur mantenendo la propria identità religiosa d'origine, costituivano parte integrante di una complessa realtà sociale ed economica². Ciò che è rimasto scoperto è, invece, l'approccio istituzionale al fenomeno e il relativo approfondimento sulla regolamentazione di questa presenza, portando l'attenzione sia sulla produzione di leggi, bandi, regolamenti, sia sulle differenti istituzioni che quelle norme emanavano. L'idea alla base del presente saggio è appunto quella di abbozzare un'inedita valutazione dell'incidenza della questione della schiavitù all'interno di questo tipo di fonti documentarie. Si tratta di un primo approccio che, lungi dal pretendere alcuna patente di esautività, vorrebbe piuttosto porre in evidenza una serie di problematiche suscettibili di ulteriori approfondimenti. Solo all'interno di un quadro normativo precisamente delineato, e non più nebuloso come si presenta fino ad oggi, è possibile inserire le ricerche su specifici casi, comportamenti e pratiche sociali.

La ricerca prende le mosse dal livello primario della produzione normativa in vigore nello Stato della Chiesa di Antico Regime (ovvero quello che promanava direttamente dal sovrano pontefice), per poi spostarsi e concentrarsi sul livello successivo, costituito dai dettati di legge di tutte le altre magistrature, con particolare ed esclusivo riferimento ai bandi a stampa che di questi rappresentavano il momento di trasmissione alla popolazione. Per avere una corretta visione d'insieme di questo secondo livello, è stata esaminata la raccolta conservata presso l'Archivio di Stato di Roma, la più ricca e completa, che ripartisce il materiale documentario in due diverse categorie, fra loro complementari, la collezione *Cronologica* e quella suddivisa *Per uffici*. L'arco temporale d'indagine è stato collocato tra i pontificati di Clemente x e di Benedetto xiv³ e la parola chiave della ricerca è stata appunto "schiavitù", nelle sue differenti declinazioni e incarnazioni. Non è invece affrontata in questa sede un'analisi della trattatistica – giuridica, teologica, morale – che affianca la decretazione.

2

**Schiavi, pontefici e "tenero affetto".
Le disposizioni pontificie sulla schiavitù**

La legislazione in uso in età moderna nello Stato ecclesiastico si fondava sull'interconnessione di vari livelli del potere legislativo. Il primo e più importante era quello emanato direttamente dal pontefice, attraverso strumenti quali le *costituzioni*, le *lettere apostoliche* e i *motuproprii*. Relativamente a questo livello, la storia della regolamentazione della *captivitas* mediterranea di età moderna prende ufficialmente il via con la bolla *Romanus pontifex* dell'8 gennaio 1454, con la quale papa Nicolò v concesse al re del Portogallo la facoltà di ridurre in schiavitù «saraceni, pagani, infedeli e nemici di Cristo»⁴. Altro passaggio importante fu quello del giugno 1534, quando il pontefice Clemente vii emanò un *motuproprio* col quale accordava la libertà a tutti gli schiavi turchi battezzati che avessero eletto a proprio rifugio gli uffici del Senato, della Camera capitolina e dei conservatori di Roma⁵. Nell'anno successivo, un altro *motuproprio*, stavolta di Paolo iii, sanciva che il Senato del Popolo romano avrebbe potuto dichiarare liberi gli uomini soggetti a schiavitù e dotare loro del godimento pieno di tutti i diritti dei cittadini romani⁶: l'ottica adottata per questo provvedimento era quella della lotta radicale alla religione islamica, in favore della quale il pontefice stabilì l'automatismo dell'elezione a cittadini romani degli schiavi turchi convertiti⁷.

Come ricorda, con la sua icastica *verve* anticlericale, l'archivista Antonino Bertolotti, in un suo celebre studio pubblicato sul finire del XIX secolo, la disposizione ebbe vita breve e, per volere del suo stesso estensore, venne abrogata sul finire del pontificato: «questa concessione, fatta forse per guadagnarsi la simpatia senatoria, nei primi anni del suo Pontificato, Paolo III negli ultimi anni dello stesso abrogava. Il popolo romano erasi lamentato che soffriva *ob defectum servorum* e per ciò desiderava» che fosse ridotta la possibilità di affrancamento per gli schiavi; «e il Pontefice con poco rispetto a sé stesso anche qual sovrano temporale, sacrificando a questo potere la religione, di cui era capo, promulgava altro *motuproprio* [...], a dì 8 novembre 1548 col quale ristabiliva la schiavitù senza alcuna restrizione»⁸. Il precedente privilegio sull'emancipazione era stato annullato dalla nuova norma che prevedeva che «ne eosdem servos seu sclavos etiam post servitutem christianos effectos vel in servitute ex servis etiam christianis ortos» potessero esser manomessi da parte dei Conservatori di Roma. Il 12 gennaio 1549, in seguito al *motuproprio* la magistratura dei Conservatori pubblicò il «Bando sopra al tener de li schiavi, et schiave in Roma» che esplicitava le disposizioni pontificie, sancendo la definitiva legittimità della detenzione di schiavi e schiave ed il conseguente annullamento delle precedenti disposizioni in merito all'affrancamento:

Havendo la Santità di N. S. Signor Paulo per la divina providenza papa terzo, per sua benignità et clementia per publico utile et bene de tutte et singule persone habitante et esistente in quest'alma città di Roma concesso che si possano tenere schiavi, et schiave che si compreranno per lo advenire, come per un motu proprio diretto alli magnifici signori Conservatori et populo romano per sua santità fatto appare. Per tanto per parte et commissione de prefati signori Conservatori se notifica et farsi intendere a tutte e singole persone in ditta città habitate et esistente qualmente quelli che haveranno comprato, o compreranno schiavi, et schiave dopo la data del detto motu proprio dato sotto il dì ottavo di novembre del XLVIII, prossimo passato, et sia lecito tenere ditti schiavi, et schiave senza essere impediti da persona alcuna, non obstante qualunque concessione fossi fatta, o da farsi, alle quale espressamente per il ditto motu proprio se derogano, et per il presente bandimento se intendano derogate et annullate⁹.

Il problema dell'affrancamento non era, però, chiuso. Assunto al soglio pontificio, Pio V riportò in vigore il primo *motuproprio* di Paolo III relativo alla facoltà dei Conservatori di Roma di concedere la libertà agli schiavi che fossero giunti a reclamarla in Campidoglio, sebbene il nuovo documento del 9 settembre 1566 non si limitasse a ricalcare pedissequamente il precedente ma aggiungesse alle antiche disposizioni anche l'obbligo della

conversione dello schiavo infedele al cattolicesimo, specificata con la formula «sclavos... qui baptizati et christiani prius facti fuerint»¹⁰.

A proposito di questo tema – caratterizzato da confini giuridici piuttosto nebulosi e privo di specifici approfondimenti – occorre rimarcare come recenti ricerche abbiano finalmente individuato evidenze documentarie inconfutabili circa l'ipotesi di un affrancamento immediato degli schiavi turchi a seguito del battesimo¹¹. E, d'altra parte, alcuni sondaggi condotti su memoriali e suppliche conservati nei fondi archivistici della Reverenda Camera Apostolica, mostrano – come si vedrà a breve – particolari della vita quotidiana degli schiavi islamici dai quali è possibile dedurre regole più generali.

Tornando all'attività legislativa della prima età moderna, di cui si sono citati gli interventi più rilevanti, si nota come questa sia stata piuttosto effervescente fino a tutto il XVI secolo e sia divenuta in seguito piuttosto rarefatta. Ma l'aspetto più rilevante è forse quanto essa risulti scissa in una schizofrenica produzione di costituzioni apostoliche molto restrittive nei confronti della schiavitù legata al Nuovo mondo e alla tratta negriera, opposta ad una di provvedimenti molto elastici nei confronti di quella europea. I due flussi schiavili venivano, di fatto, considerati distinti, come dimostra già l'emanazione della bolla di Paolo III del 29 maggio 1537, che assegnava all'arcivescovo di Toledo il mandato di proteggere gli Indiani d'America e si riservava la facoltà di scomunicare quanti li avessero posti in schiavitù, tralasciando di citare la presenza di schiavi di religione islamica all'interno dei confini italiani e di specificare disposizioni in merito¹². Altri interventi significativi in questo senso furono quelli di Urbano VIII del 22 aprile 1639, che rinnovò la costituzione di Paolo III relativa agli indiani d'America, e, più tardi, la lettera apostolica di Benedetto XIV del 1741, indirizzata al vescovo del Brasile e al re del Portogallo, nella quale, relativamente alla medesima materia, si lamentava che «le disposizioni dei suoi predecessori non fossero state pienamente attuate»¹³. Le indicazioni che è possibile desumere dalla bibliografia giuridica classica sull'argomento si limitano a queste segnalazioni e denunciano un'inveterata tendenza a trascurare il tema della legislazione specifica nei confronti degli schiavi esistenti entro i confini dello Stato della Chiesa.

Sfogliando, ad esempio, l'importante repertorio del *Dizionario degli Istituti di perfezione*, che dedica un capitolo alla *schiavitù* e «*captivitas*», si nota la totale assenza di trattazione giuridica per il periodo moderno. La definizione di *captivitas* come problema che trova «il suo apice nelle lotte religiose tra cristiani e musulmani, che portarono ad avere *captivi* da entrambe le parti» e, quindi, ad incentivare «il normale desiderio da

entrambe le parti di provvedere alla loro liberazione», è calzante e fornisce un interessante punto di partenza per una serie di domande che, però, non trovano alcuna risposta. L'articolo, infatti, vira sugli istituti religiosi, che, a partire dall'età medievale, furono preposti alla tutela e alla liberazione dei *captivi* cristiani in mano musulmana, ma glissa completamente sulla reciprocità del fenomeno e sulla gestione della schiavitù in terra cattolica¹⁴. Alla base di questa lacuna espositiva è la mancanza di studi specifici sull'argomento che, in realtà, persiste ancora oggi.

Allo stesso modo, anche l'articolo dedicato alla materia nel *Lessico ecclesiastico* – altro importante, benché ormai datato, repertorio per lo studio della storia della Chiesa – cita gli interventi di Paolo III, Urbano VIII, Benedetto XIV, e quelli successivi di Pio VII e Gregorio VII, esclusivamente in chiave apologetica di una presunta politica anti-schiavista. La voce dipinge questi provvedimenti come formali ed esplicite condanne del fenomeno della schiavitù, sebbene, come detto, si tratti più strettamente di interventi relativi alla schiavitù degli *indios* americani e al traffico negriero che non alla schiavitù mediterranea, che derivava dalla guerra di corsa e dalla secolare ed altalenante prova di forza nei confronti dell'Islam¹⁵.

Neppure il celebre *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica* dell'erudito Gaetano Moroni, fondamentale repertorio ottocentesco per lo studio delle istituzioni ecclesiastiche di Antico Regime, riesce ad eludere le nebbie che avvolgono la materia e, anzi, contribuisce ad alimentare la confusione¹⁶. La voce «Schiavo», in particolare, contiene spericolate e piuttosto elaborate teorie teologiche sulla mancata abolizione della schiavitù da parte della prima comunità cristiana. L'autore insiste molto sul miglioramento che la dottrina della Chiesa cattolica riuscì lentamente a portare alla condizione degli schiavi ma l'impostazione generale dell'articolo risulta palesemente sbilanciata dalla logica apologetica. In merito all'età moderna, poi, l'interesse di Moroni si focalizza sulla schiavitù dei cristiani presso gli infedeli, sulla centralità delle congregazioni votate all'assistenza e al riscatto dei prigionieri in terra d'Islam e sullo sforzo, economico oltre che militare, sostenuto dal papato per la loro liberazione, tralasciando qualsiasi accenno al parallelo e opposto fenomeno della schiavitù dei Mori.

Che il nodo della schiavitù costituisse, comunque, un serio problema teologico per il mondo cattolico del XIX secolo, è testimoniato dalla frequenza con cui i suoi esponenti si trovavano a dover rispondere nel merito a duri attacchi che provenivano da più fronti. Risponendo a una polemica scatenata da uno scritto di Patrice Larroque¹⁷, il gesuita Antonio Angelini scrisse una dissertazione sul rapporto tra schiavitù e Chiesa cattolica, argomentando come questa, benché non l'avesse formalmente

abolita, avesse, comunque, dimostrato «tenero affetto» nei confronti della figura dello schiavo. Il gesuita, dopo numerosi riferimenti al Vecchio e Nuovo Testamento in appoggio alla sua tesi (che si contrapponeva sostanzialmente alle accuse mosse dagli “increduli” e dal mondo protestante) ricordava i provvedimenti presi in epoca medievale e moderna dai pontefici, soffermandosi – ancora una volta – sui duri decreti con i quali «il 1537 Paolo III, e il 1639 Urbano VIII si opposero ai re di Portogallo e di Spagna, perché non traessero in ischiavitù gli indiani: divieto il 1741 rinnovato da Benedetto XIV per il Brasile». Inoltre, citava le due costituzioni di Clemente XI:

nelle quali vuole che i fedeli concorrano colle facoltà e colle preghiere al riscatto degli schiavi, e che i vescovi facciano opera, che due volte l'anno sieno al popolo raccomandate le indigenze di essi. E l'eletto di Dio a salvare la pericolante Europa dalla ferità ottomana, s. Pio V, non privilegiò il senato romano a donare la libertà e scrivere cittadini di Roma quegli schiavi de' turchi, che fossero rifuggiti ad essi? E quando alle spiagge di Monte Argentario presa dal conte d'Altamira ai corsari una nave sottile e in essa trovati d'intorno a cento cristiani che da dieci anni gemevano in dura schiavitù, il santo pontefice Pio V con viscere di paterno amore li raccolse in Roma, e rifornitili di vesti e di danaro li rimandò lieti alle case loro. Chi può tener ragione degli schiavi, che redense di mano ai turchi nel quinquennio del suo pontificato? E facendosi Iddio incontro a' suoi desideri gli concesse di fiaccare a Lepanto l'orgoglio ottomano e in quel dì tornare in libertà un quindici mila cristiani¹⁸.

Lo studioso che voglia indagare più approfonditamente sull'approccio giuridico a questo fenomeno sociale deve necessariamente rivolgersi alla produzione normativa delle autorità periferiche, frutto della natura del sistema legislativo dello Stato della Chiesa che, come è noto, si fondava su un complesso insieme di “combinati disposti”, in cui la norma generica espressa da bolle, brevi e costituzioni apostoliche emanate dal Sovrano pontefice veniva in seguito dettagliata nelle disposizioni specifiche delle magistrature secondarie o locali che intervenivano, periodicamente, sulle materie di propria competenza¹⁹. Le norme venivano comunicate attraverso l'affissione di bandi ed editti a stampa in quelli che venivano definiti i *loci soliti* delle città, ovvero i punti ritenuti di maggiore visibilità e passaggio per la popolazione che, in questo modo, aveva un quadro dettagliato e aggiornato delle azioni da evitare per incappare nelle maglie della giustizia²⁰.

3

Il nemico alle porte e il nemico della porta accanto

In quello che comunemente viene definito l'immaginario collettivo, la figura del turco è ben scolpita durante tutto il corso dell'età moderna e assume, di volta in volta, fattezze diverse: dal barbaro che vuole abbeverare il proprio destriero alla fontana di piazza San Pietro, al pirata che assalta le coste tirreniche e adriatiche razziando beni e persone, fino al convertito al cristianesimo, da guardare sempre con estremo sospetto²¹. Fin dalla caduta di Costantinopoli nel 1453 il «cavallo rosso dell'Apocalisse, il simbolo biblico della guerra devastatrice, fece irruzione nel paesaggio mentale europeo indossando di preferenza l'abito del Turco», determinando un «panorama di angoscia» diffuso per tutta la durata dell'età moderna²². Il riflesso di questa percezione depositata «in scritti, immagini, gesti» è naturalmente presente anche nella produzione normativa editale, dove s'incontrano norme relative all'infedele da convertire, al nemico da annientare con le armi ma anche con la preghiera e l'invocazione del soccorso divino.

Il Turco è, fondamentalmente e in prima istanza, un nemico da respingere in guerra e, quindi, in coincidenza con importanti eventi bellici, si nota l'infittirsi della produzione di disposizioni che istituiscono nuove gabelle per il sovvenzionamento delle azioni militari, pur non mancando anche bandi ed editi che invocano la chiamata a raccolta dei fedeli e la benevola intercessione divina. Lo stesso Gaetano Moroni riporta la leggenda secondo la quale, «i turchi attribuirono alle orazioni del papa la loro terribile disfatta» nella battaglia di Lepanto del 1571, «e a' ss. Pietro e Paolo che videro in aria con terrore, perché con ispade di fuoco combattevano a' loro danni»²³.

Proprio a cavallo tra il 1570 e il 1571 si rileva la pubblicazione, sotto forma di bando a stampa, di almeno sei tra bolle, brevi e *motupropri* che imponevano tassazioni straordinarie al fine di finanziare l'armata da opporre al nemico, con una coda nel 1572, quando a gennaio Pio V autorizzò i cardinali Prospero Santacroce e Giovanni Aldobrandini a concedere l'assoluzione dai delitti ai banditi e agli omicidi che avessero militato contro i Turchi o avessero contribuito economicamente al mantenimento delle milizie coinvolte nella guerra. Inoltre, due mesi dopo, a marzo, il pontefice emanò un ulteriore breve, con il quale concedeva privilegi e grazie a coloro che avessero fornito aiuti per la guerra contro i Turchi²⁴. Anche negli anni immediatamente successivi alla vittoria di Lepanto il fronte di guerra rimase aperto e, con cadenza regolare, si incontrano disposizioni in merito. Il 15 febbraio 1576, ad esempio, Gregorio XIII redasse una lettera

apostolica in virtù della quale, per far fronte alle spese della guerra contro i Turchi e per rimediare alle calamità delle guerre del Belgio e della Polonia, imponeva una tassa straordinaria di sei decimi su profitti, redditi e diritti di tutti i beni ecclesiastici – ad eccezione di quelli delle dodici congregazioni religiose, già tassate da Pio V, e dei beni dei cardinali e degli ospedali²⁵. Ancora, nel 1601 venne pubblicato un *motuproprio* di Clemente VIII col quale si aumentava di mille “luoghi” il Monte del sussidio triennale, allo scopo di raccogliere nuovi fondi per la guerra contro i Turchi²⁶.

Oltre che con le disposizioni di carattere economico, la guerra contro il Turco veniva combattuta anche a colpi di scomuniche e imposizioni spirituali di varia natura. Il 24 marzo 1632 Urbano VIII diede alle stampe una bolla con la quale, tra gli altri, si scomunicavano i pirati e quanti in qualunque modo potessero essere considerati favoreggiatori dei Turchi²⁷.

Frequenti erano poi l’emanazione dell’indulgenza plenaria o la proclamazione di giubilei straordinari, che avevano il duplice scopo di procurare introiti economici e, al contempo, di coinvolgere i fedeli con il richiamo alla preghiera in favore della disfatta dei nemici della fede: è il caso, ad esempio, della bolla del 19 luglio 1669 con la quale Clemente IX concesse l’indulgenza plenaria «*fidelibus Italiae, & Insularum adiacentium, divinam opem implorantibus pro liberatione Civitatis Candiae, & Regni Cretae ab oppressione Turcarum*»²⁸. Nell’agosto del 1683, nel corso dell’assedio di Vienna da parte dell’esercito ottomano, poi, Innocenzo XI ricorse al giubileo straordinario, come testimonia il «Sommario del giubileo universale che concede la Santità di N. Signore Papa Innocentio XI per implorare il divino aiuto contro il turco», nel quale si legge:

La Santità di nostro signore papa Innocentio XI per suo breve apostolico delli 11 di agosto 1683 concede perdono, remissione di tutti i peccati, e pienissima indulgenza, come nell’anno del giubileo i sommi pontefici predecessori sono stati soliti di concedere a quelli che havessero visitate le chiese a ciò destinate, à tutti li fedeli dell’uno, e l’altro sesso, dimoranti così in Roma, come in qualsivoglia altro luogo, quali adempieranno le cose infrascritte²⁹.

La finalità era invocare l’intervento divino:

acciò si degni di reprimere le forze, e tentativi de’ turchi, & infedeli, che con formidabile potenza minacciano d’opprimere la christinità, e di dare un prospero successo all’armi unite de’ prencipi christiani à depressione, e fuga di quelle delli nemici della sua santa fede.

Il richiamo all’intermediazione divina nella sempiterna lotta contro l’Islam era contenuto anche fra le righe della bolla *In cæna domini*, un documento

pubblicato a stampa con cadenza annuale, in latino e in volgare, che, nel giorno della celebrazione del ricordo della Cena del Signore, intendeva «essercitare solennemente il coltello spirituale della disciplina ecclesiastica, & le armi salutari della giustizia per mezzo del ministero del sommo apostolato per gloria di Dio, e salute dell'anime»³⁰. Il tema portante della bolla era, in ultima analisi, esaltare la funzione del pontificato in chiave di garante dell'unità e integrità della fede cattolica, «senza la quale è impossibile piacere a Dio». In questa logica, non potevano mancare espliciti riferimenti al turco infedele che, infatti, puntualmente si riscontrano nei paragrafi 3, 4, 7. In particolare, al terzo paragrafo si legge:

Ancora escommunicamo, & anathematizamo tutti i pirati, corsari, & ladroni marittimi, che scorrono il mar nostro, specialmente dal Monte Argentario fino a Terracina, & tutti i fautori, ricettatori, & difensori loro.

Nel settimo paragrafo, invece, si trova il più esplicito richiamo agli infedeli turchi:

Ancora escommunicamo, & anathematizamo tutti quelli che portano, o mandano cavalli, arme, ferro, filo di ferro, stagno, acciaio, & ogni altra sorte di metallo, istrumenti di guerra, legnami, canepe, corde, tanto di canepe quanto di qualunque altra materia, & essa materia, & cose simili a saraceni, turchi, & altri nemici del nome di Christo, o vero ad heretici, per nostre sentenze, o di questa Santa sede apostolica, espressamente & nominatamente dichiarati, con le quali cose impugnano i christiani, & catholici: et parimente quelli, che per se, o per mezzo d'altri avvisano detti Turchi, & nemici della christiana religione, & heretici, delle cose concernenti lo Stato della christiana republica in danno, & nocumento de' christiani, & che ad essi danno in qualunque modo aiuto, consiglio, o favore, non ostanti qual si vogliano privilegi da noi, o dalla sede predetta a qualunque persona, prencipi, republiche infin qui concessi³¹.

Come è facile immaginare, nei momenti di maggiore frizione con l'Impero ottomano, questo tipo di produzione normativa in chiave antiturca, oltre ad aumentare nel numero, si inaspriva nei toni e nei contenuti. Tra il 1683 e il 1686, ad esempio, si contano, in aggiunta alla citata proclamazione del giubileo straordinario, altre undici disposizioni di diversa natura, che interessano a vario titolo gli infedeli islamici. Tra le altre, si cita la notificazione, emanata dalla Congregazione dei Riti, della «Formula imprimenda in Martyrologio romano, ac legenda annunciando Festum Sanctissimi Nominis Baetæ Verginis Mariæ», con la quale nel febbraio 1684 venne fissata la data della commemorazione:

del Santissimo Nome di Maria Vergine, che Innocentio XI pontefice massimo istituì per la vittoria riportata da i christiani contro i turchi, e liberazione di Vienna in Austria da un strettissimo assedio, & ordinò, che si celebrasse ogni anno nella domenica fra l'ottava della Natività della stessa Beata Vergine³².

Nell'ambito di questa prima tipologia di bandi, che potrebbe essere definita di "guerra", l'accostamento tra le parole *schiavitù* e *turco* si trova quasi esclusivamente in riferimento a disposizioni che si occupano di regolamentare l'annosa questione dei prigionieri cristiani in terra d'Islam: ci si riferisce in particolare a quella serie di norme che invitavano a contribuire con elemosine alle confraternite dedite al riscatto dei cristiani prigionieri in terra d'Islam o alla pubblicazione periodica dei sommari «dell'indulgenze perpetue, gratie, privilegij, & indulti concessi da' Sommi Pontefici» alle stesse³³. Non si è, cioè, ancora trovata traccia di bandi che trattino specificamente di schiavi islamici in terra cristiana.

A ben guardare, esistono altri bandi che si occupano dell'infedele "turco" in maniera onnicomprensiva, e sono quelli relativi ai *convertiti*. In questa sede si richiama rapidamente la straordinaria fioritura di studi su questo tema solo per introdurre l'analisi di bandi a stampa in cui gli schiavi islamici sono i protagonisti sottintesi ma ancora una volta invisibili. La loro presenza, benché non emerga esplicitamente dal dettato legislativo, è comunque viva e concreta, e prende forma all'interno dell'istituto romano per la preparazione al battesimo di ebrei e islamici, creato nel 1543 con la bolla *Illius* di papa Paolo III, che assunse un ruolo centrale per la vita religiosa della città³⁴. Già prima della sua fondazione, in realtà, il pontefice aveva emanato la costituzione *Cupientes* (21 marzo 1542), che, al fine di favorire la conversione di ebrei e infedeli e il loro passaggio alla religione cattolica, attribuiva ai convertiti i diritti ed i privilegi degli altri cittadini³⁵. In particolare, aveva disposto che «ebrei e "infedeli" convertiti godessero di ampi diritti come la proprietà dei beni, la facoltà di successione, la possibilità di contrarre matrimonio con uomini e donne di fede cattolica»: erano state insomma stabilite «le regole per le quali i convertiti sarebbero dovuti entrare nella società romana, con diritti e doveri formalmente riconosciuti»³⁶. Tra il 1614 e il 1797, l'istituto romano lasciò registrare «1958 ebrei convertiti e 1086 musulmani»³⁷, che venivano preparati all'ingresso nella fede cristiana, con un rituale denso di risvolti sociali, «per via degli illustri personaggi che intervenivano come padrini e madrine, e legavano il loro nome a quello del battezzando», cogliendo l'occasione per dichiarare il proprio ruolo di prestigio di fronte alla comunità³⁸. L'istituto divenne immediatamente imprescindibile per la strategia conversionistica, tanto che, pur non venendo definitivamente meno occasioni di conversione al di fuori delle sue mura,

esse risultavano sicuramente depotenziate, poiché solo un passaggio ufficiale avrebbe consentito ai convertiti di integrarsi nella società civile³⁹.

Esistevano profonde differenze tra le modalità di conversione di ebrei e musulmani. Limitandoci in questa sede ad analizzare quelle dei fedeli islamici, occorre rilevare che la motivazione principale che li spingeva ad accedere alla Casa dei catecumeni era la speranza di un miglioramento delle condizioni di vita: privi di qualsiasi organizzazione interna che offrisse loro garanzie di sorta, gli islamici che vivevano all'interno dei confini dello Stato della Chiesa erano spinti alla conversione per motivi prettamente materiali. La povertà era la prima fra queste, poiché se un povero di religione cattolica poteva contare su una rete assistenziale fondata su una costellazione di confraternite e parrocchie, per il povero emarginato per ragioni di appartenenza religiosa le uniche prospettive che si potevano aprire erano quelle di una vita miserabile e breve. Allo stesso modo, carcerati e fuggiaschi potevano sperare di accedere al pio istituto, in quanto «tra i privilegi concessi ai catecumeni e neofiti vi era quello della giurisdizione del cardinale protettore sulle cause criminali e civili in corso» e quindi la concreta speranza di «svincolare dalla giurisdizione ordinaria» e di «uscire dalle carceri, o liberarsi dalle catene delle navi pontificie»⁴⁰.

Per gli schiavi, la spinta alla conversione rispondeva ad esigenze ben distinte e contrapposte, a seconda che si trattasse di schiavi pubblici (in servizio sulle galere) o privati (in servizio come domestici)⁴¹. Nel primo caso, infatti, le autorità osteggiavano la conversione che avrebbe comportato un inevitabile e obbligatorio miglioramento delle condizioni di prigionia e di lavoro; di contro, gli schiavi spesso mettevano a repentaglio la propria vita nel tentativo di evadere dai luoghi di detenzione e fuggire alla volta di Roma. Nel secondo caso, invece, il nobile o l'ecclesiastico di turno che avesse avuto a proprio servizio uno schiavo era incentivato a ricercarne la conversione, per ottenere benemerenzze all'interno della comunità e per rispondere ad esigenze di visibilità: un argomento per convincerlo a passare alla nuova fede era senz'altro la promessa della futura manomissione, sancita di frequente con un impegno formale, tramite, ad esempio, un atto notarile o una disposizione testamentaria. In questo caso, però, i vantaggi di miglioramento di condizione di vita per il neofita si riducevano poiché la conversione non comportava «alcun automatismo di recupero della libertà» e il riscatto veniva spesso concesso solo a fronte del pagamento di ingenti somme di denaro, la raccolta delle quali imponeva la permanenza dello schiavo cristianizzato a servizio del padrone *vita natural durante*⁴². Inoltre, difficilmente, fatte salve rare eccezioni, anche a seguito del conseguimento dell'agognata libertà, si aprivano i cancelli di una sostanziale promozione sociale⁴³.

Si legga, ad esempio quanto scritto in questa supplica (senza data ma con ogni evidenza collocabile intorno alla fine del XVII secolo) indirizzata al pontefice. Il supplicante affermava di chiamarsi «Gio Bat[tist]a di Bona in Barbaria stato gran tempo schiavo, in Genova» e sosteneva che «sei anni sono ricorse alla S[an]ta fede pigliando il sacrosanto bat[t]esimo, il che non glie è giovato», dal momento che il suo padrone aveva continuato a trattarlo come schiavo, «essendo così usanza della d[ett]a Repubblica, dove che per liberarsene è fuggito qua in Roma, dove neanche può bazzicar sicuro, per esserci il fr[ate]llo del p[ad]rone», il quale aveva lasciato intendere:

volerlo fare pigliare per rimandarlo come fugitivo a Genova. Per tanto ricorre humilissimamente lli Ss.mi Piedi della S.tà V.ra supplicandola con ogni affetto a degnarsi ordinare sia fatto franco acciò non sia molestato, non havevndo l'o.re per la fretta del fugir da Genova potuto haver la fede del battesimo.

Molto interessante è anche una supplica (indirizzata presumibilmente al Tesoriere generale) del 6 settembre 1697 al cui interno è presente il richiamo al ben noto “privilegio” di Pio V: in questo caso i ricorrenti sono due schiavi fatti cristiani, ma ancora servi della Camera apostolica (quindi, con ogni probabilità al servizio delle galere), che avendo ottenuto la libertà, chiedono:

di farcela osservare e godere [...], tanto più per il pessimo esempio che ne risulterebbe per i Principi secolari, i quali difficilmente s'indurrebbero a menar buone, ed osservare un privilegio quale sentissero, che non viene osservato dal papa, che ne è il concessore: e questo rindonderebbe ancora in pregiudizio della n[ost]ra S[an]ta Fede; poiché molti talvolta, non si disponerebbero a riceverla sul dubbio di non poter conseguire la libertà. Aggiungendosi che il d[ett]o privilegio non solo è osservato da' principi christiani, ma anche tenuto in somma veneratione dallo stesso Gran Turco⁴⁴.

Date queste premesse, è facile comprendere come le conversioni di islamici fossero viste con sospetto dalle stesse autorità cristiane e quanto il legislatore dovesse essere impegnato sul fronte della regolamentazione del fenomeno⁴⁵. Nel periodo preso in esame, infatti, si contano almeno trenta provvedimenti emanati dalla Congregazione del Sant'Uffizio o dal Vicario di Roma – le due magistrature che, sul territorio romano, si spartivano, con modalità conflittuale, la giurisdizione sui neofiti⁴⁶ – che si riferiscono a catecumeni e che dedicano particolare attenzione alla preservazione della loro conversione. Il 27 marzo 1680, ad esempio, viene affisso nei *loci soliti* romani l'editto che impone di rivelare, per «la conservatione, & augmento della fede cattolica, e la salute dell'anime», i nominativi di rei di delitti ricadenti

sotto la giurisdizione di tale magistratura (negromanti, religiosi di ambo i sessi sposati, poligami, sollecitatori *ad turpia*, bestemmiatori ereticali, laici celebranti messe e amministratori di sacramenti ecc.), di quanti:

siano eretici, o sospetti, o diffamati d'eresia, o credenti, o fautori, o ricettatori, o difensori loro; o abbiano aderito, o aderiscono a riti de' giudei, o maumettani [sic], o de' gentili; o abbiano apostato dalla S. fede christiana, e, infine, di coloro «che habbiano indotto qualche christiano ad abbracciare il giudaismo, ò altra setta contraria alla fede cattolica, o impedito i giudei, o turchi a battezzarsi»⁴⁷.

Altre disposizioni erano, poi, quelle che regolamentavano la vita di catecumeni e neofiti, cercando di tutelarne la conversione e scagliandosi contro ebrei e infedeli che cercassero di farla vacillare. Con questi proponimenti il 10 luglio 1683 viene pubblicato un editto che stabilisce che:

nessuno di detti cathecumeni, o neofiti ardisca per se stessi, o per interposte persone, né in altro modo pigliare, o comprare carne sciattata, né d'altra sorte, che usano gli'hebrei, né da questi etiam per interposta persona ricevere presenti, o doni di qualsivoglia sorte, né di cose da mangiare, o da bere, e specialmente azimi, o altre cose simili sotto le medesime pene, nelle quali incorreranno anco quelli hebrei, & infedeli, che venderanno, daranno o mandaranno azimi, e cose predette a detti neofiti, e cathecumeni. [...]. Che nessuno hebreo, hebreo, o infedele sotto qualsivoglia pretesto, o colore come sopra ardisca d'avvicinarsi, né passare per trenta canne attorno attorno alle Case de' cathecumeni, o altra casa di persone particolari, dove occorrerà ritenere cathecumeni sotto pena di tre tratti di corda da dargli in pubblico, e di scudi cento d'oro d'applicarsi come sopra⁴⁸.

Come si è detto, in tutte le disposizioni legislative citate non compare mai la figura dello schiavo, che sembra realmente invisibile all'occhio dello storico che voglia analizzare esclusivamente fonti normative. A ben guardare, però, la categoria dello schiavo è ben rappresentata in un *corpus* specifico di disposizioni, quelle relative al governo delle galere pontificie⁴⁹.

4

Schiavi visibili e servi introvabili

Il porto di Civitavecchia, all'interno del quale stanziavano le galere della flotta pontificia, fu uno dei maggiori punti di raccolta di schiavi dell'intera Italia centrale tra il XVII e il XVIII secolo⁵⁰. Secondo stime approssimative, vi dimoravano alcune centinaia di individui, che costituivano una buona percentuale della popolazione; per analoghe esigenze della marina pontificia e delle attività portuali, inoltre, piccoli gruppi di musulmani erano presenti anche in altre località costiere, come Anzio e Nettuno e nelle località della

costa adriatica⁵¹. Va tenuto conto che dagli «inizi del Cinquecento alla metà del Settecento la schiavitù in Italia divenne in misura sempre più esclusiva una schiavitù pubblica, in prevalenza volta ad assicurare la forza-lavoro richiesta dalla marina a remi»⁵². A questo punto è opportuno ricordare anche che, a bordo delle galere, erano rinchiusi varie categorie di rematori tra i quali figuravano i vagabondi, i cosiddetti “servi di pena” o *forzati* (ovvero i condannati da tribunali criminali per gravi reati) e i “bonavoglia” (ovvero i volontari che mettevano la propria forza lavoro al servizio dello Stato in cambio di un miserabile salario): tutti costoro affiancavano nel lavoro coatto ai banchi di remo i *captivi* islamici, di norma definiti “schiavi” all’interno della documentazione esaminata⁵³. Tenuto conto dell’importanza che rivestiva la galera nel sistema difensivo mediterraneo, fino almeno alla seconda metà del XVIII secolo e vista la necessità di cospicuo materiale umano per alimentarne la forza motrice, si può comprendere quale rilievo avessero e quanto preziosi fossero considerati gli schiavi musulmani. Questi ultimi, peraltro, costituivano anche una pregiata merce di scambio all’interno dei delicati meccanismi del riscatto dei prigionieri cristiani in terra islamica. Nell’economia della guerra contro l’Islam rappresentavano dunque un elemento centrale e imprescindibile, come risulta evidente già all’indomani della battaglia di Lepanto quando, nel dicembre del 1571, una lettera apostolica di papa Pio V ne ordina il censimento e stabilisce l’impossibilità della loro liberazione senza l’autorizzazione sovrana⁵⁴.

Per quanto attiene alla documentazione analizzata nel presente studio, i bandi in cui figurano gli schiavi islamici sono principalmente quelli prodotti dalle magistrature preposte al governo delle galere, delle torri costiere e delle strutture difensive dello Stato della Chiesa, ovvero il Tesoriere generale e il Commissario delle Soldatesche e Galere. La vita all’interno delle galere poneva in stretta connessione cristiani e infedeli (islamici ed ebrei) e, pur non osteggiando questa promiscuità, l’autorità si trovava a doverne disciplinare ogni aspetto, come dimostra anche il bando che nel febbraio del 1668 Vincenzo Rospigliosi, nipote del pontefice Clemente IX, Generale della flotta delle galere pontificie e governatore di Civitavecchia, emana per la regolamentazione delle fortezze, e torri marittime di tutto lo Stato ecclesiastico. Nei sessantotto paragrafi che lo compongono viene regolata in maniera dettagliata anche la vita degli schiavi islamici, con particolare attenzione alle modalità di controllo di quelli che scendono dalle galere per svolgere servizi a terra (§27), alle disposizioni da seguire in caso di decesso di uno schiavo (§40), alle conseguenze determinate dalla fuga di forzati, bonavoglia e schiavi dal banco di remo (§§ 46 e 57), alle disposizioni circa la custodia degli schiavi (§67)⁵⁵. Si tratta di uno schema normativo che verrà

ripreso, con qualche piccolo aggiustamento non sostanziale, lungo tutto il corso del secolo e che fornirà un canovaccio anche per quello successivo⁵⁶.

I prigionieri incatenati ai banchi di remo, strettamente sorvegliati dagli “aguzzini” e dai soldati, non avevano quasi alcun margine di manovra nei periodi in cui le navi erano impegnate nelle missioni in mare aperto. Diversamente, quando le navi sostavano all’ancora nel porto e gli schiavi venivano impiegati in lavori all’interno della darsena o nei lavori agricoli di Civitavecchia, oppure quando venivano deportati nei cantieri della capitale, si moltiplicavano le occasioni di fuga o di rivolta. «Li schiavi, e bonavoglia», si legge nel bando citato:

quali escono di galera per fare li servitij vadino imbrancati [*sic*] a due a due, cioè uno schiavo, e un bonavoglia, & il numero di essi sia il meno che si può, e sia buon tempo, dichiarando, che il maggior numero sia 10 huomini, avvertendo che vadino con quelle più guardie, che si possibile ben armati, cioè l’agozzino d’archibugio, e gli altri di brandistocchi, e spade, e soprattutto non s’imbranchino due christiani insieme.

Il particolare della deportazione in coppie miste formate da cristiani e infedeli era probabilmente studiato per disincentivare una comunanza di intenti e, quindi, cercare di ridurre ulteriormente i rischi di fughe. Nonostante tutto, però, sembra che i rapporti tra islamici e cristiani all’interno del microcosmo delle galere fossero spesso tutt’altro che conflittuali. Lo si deduce da disposizioni emanate esattamente un secolo dopo, nel 1760, che impongono il divieto per schiavi, forzati e altri condannati al remo di stipulare alcun tipo di contratto, fra di loro o con la milizia pontificia, inservienti e altri addetti alle galere:

Benche con altri editti siasi dato opportuno provvedimento alli sconcerti, che continuamente accadevano per li contratti, che si facevano non meno tra forzati, vagabondi, e schiavi delle galere pontificie, e del Porto d’Anzo, quanto anche colli soldati, ed ufficiali di qualunque milizia pontificia, ad ogni modo riconoscendosi che il provvedimento fu tal particolare preso non conseguisca il suo totale, plenario effetto [...], coll’Oracolo della viva voce avuto dalla Santità di Nostro Signore felicemente regnante, rinovando le medesime provisioni ordiniamo, e commandiamo che non sia lecito a verun forzato, vagabondo, e schiavo sì delle galere pontificie di Civitavecchia, che del Porto d’Anzo, o di qualunque altro luogo di imbarazzarsi a far contratti di veruna sorte, o indebitarsi, ne meno ricevere pegni, ne farli, o tener mano a farli fare non solo tra essi forzati, vagabondi e schiavi, ma ne pure colli soldati, ed ufficiali di qualunque milizia pontificia, e colli marinari, ed altri inservienti delle navi, e galere pontificie per qualsivoglia causa, ancorche necessaria e necessarissima [...], [sotto pena] della nullità del contratto, perdita del denaro, credito, e robbe indebitate, impegnate, incredenzate, o in qualunque altro modo

contrattate, d'applicarsi a favore del Fisco, e della Rev[erenda] Camera Apostolica a nostro arbitrio, ed in oltre del castigo di 50 bastonate da darsi immediatamente a ciascun forzato, vagabondo, e schiavo in qualunque caso di contravvenzione [*sic*].

A soldati, ufficiali e altri inservienti delle galere, in caso di contravvenzione, veniva applicata, poi, la medesima pena della nullità del contratto e del sequestro della merce oggetto del contratto e del ricavato in denaro del contratto «ed anco della perdita della piazza, o del posto d'ufficiale, di marinaio, e d'impiego, che esercitasse»⁵⁷.

Data l'esistenza di norme che cercavano di regolamentarla, si deduce come una certa libertà per gli schiavi islamici fosse, con il passare del tempo, entrata a far parte della *routine* della vita delle galere. Gli studi di Salvatore Bono avevano già posto in luce questa peculiarità, attraverso l'analisi di un tipo differente di documentazione (epistolari e memoriali): la prospettiva adottata nel presente studio, conferma di fatto quelle analisi e contribuisce ad arricchire il quadro che da esse emerge.

Di certo, esisteva la consuetudine – singolare solo agli occhi dello studioso contemporaneo – per alcuni schiavi islamici di detenere esercizi commerciali all'interno della darsena di Civitavecchia. Anche in queste occorrenze veniva meno il regime di separazione tra cristiani e infedeli e, anzi, sembra che spesso si venisse a creare il caso in cui lo schiavo islamico avesse come suo collaboratore in bottega un cristiano.

Nella documentazione d'archivio, s'incontrano spesso schiavi turchi impegnati nella veste di commercianti: a loro sembra demandato il compito di gestire dei chioschi dove si servono i galeotti condannati a una pena più leggera (e che quindi potevano contare su una mobilità maggiore all'interno del porto) e tutto il personale di custodia e di bordo delle galere stesse, nonché i soldati del presidio militare. Nel maggio del 1705 la proprietà di un chiosco della darsena viene contestata e l'autorità raccoglie testimonianze in merito: da una di esse, rilasciata da un marinaio delle galere, emerge senza dubbio non solo che la baracca fosse stata data in gestione ad uno schiavo turco, ma che questa non fosse l'unica e, soprattutto, che la clientela cristiana costituisse un flusso costante, producendo scambi, conversazioni, familiarità:

Avendo noi benissimo intese le interrogationi da V[ostra] S[ignoria] fatteci, a' quelle con il n[ost]ro giuramento rispondiamo, e per verità attestiamo, qualmente abbiamo benis[si]mo conosciuto un certo schiavo chiamato per nome Ali di Dulcigno schiavo della R[everenda] C[amera] A[postolica] in questa città di Civita Vecchia, il quale da trè anni in qua in circa hà tenuto una baracca in questa darsina di C[ivita] Vecchia confinante con la baracca di un altro schiavo chiamato

Ibraim di Dulcigno, e di altra di Amerro papasso, nella quale vendeva tabacco di tutte le sorte, e acquavite, et ogn'altra sorte di mercantie ad uso di schiavo, la qual baracca abbiamo sempre sentito dire pubblicamente fosse, e sia di questo sig[no]re Antonio Rovelli, e più volte ancora li abbiamo sentito dire al medemo Alì schiavo in occasione, che ogni giorno, mentre le galere stavano dentro la darsina a scioverno [ma "sciverno", *ndt*], noi medesimi andavamo in d[ett]a baracca a fumar tabacco bere acquavite, e starvi per lo più del giorno in conversazione d'altra gente, e marinari come è solito trattenersi in simili baracche noi altri marinari, et in tal congiuntura più volte vi è anco venuto in d[ett]a baracca il soprad[ett]o sig[no]r Ant[oni]o Rovelli et all n[ostr]a presenza hà chiesto al medemo Alì Schiavo della medema baracca la pigione di quella dal quale alla n[ostr]a presenza gli ne pagava scudi nove alla volta per un semestre [...], e quando il medemo sig[nor] Rovelli se n'era andato il mede[si]mo schiavo Alì diceva a noi medemi che di quella baracca ne pagava scudi dieciotto l'anno di piggione al medemo sig[nor] Rovelli, e che non ci li ricavava perché li guadagni andavano molto scarsi, e questo averglio detto più volte in tal'occasione, et avere visto di riconoscere per vero padrone di essa baracca il mede[si]mo sig[nor] Rovelli come sopra, finché esso Alì è morto, essendo morto in questo mese di dicembre pros[simo passa]to in questo ospidale delle galere⁵⁸.

In un'altra testimonianza giurata, sempre relativa al medesimo caso, viene accertato come abitualmente gli schiavi, che abitavano nelle baracche della darsena, mettersero in vendita le stesse baracche e come gli acquirenti fossero uomini d'affari di Civitavecchia e dintorni:

Noi sottoscritti [...] facciamo piena, et indubitata fede [...] qualmente sappiamo benissimo che le baracche poste in questa darsina di Civita Vecchia dove sogliono habitare li schiavi mercanti, le mede[si]me si vendono da schiavi, e si comprano comunemente da particolari, e questo noi lo sappiamo per averle vedute comprate⁵⁹.

Periodicamente il Commissario del Mare interveniva sulla controversa materia emanando notificazioni che imponevano il divieto per gli schiavi musulmani di possedere attività commerciali all'interno della darsena di Civitavecchia, come avvenne nel 1753, quando nei «nei soliti luoghi della rocca, cancelleria criminale, darsena, e galere» venne affisso l'editto che recitava:

Essendo pervenuti a nostra notizia i gravi inconvenienti, che derivano dalla facilità, che anno [*sic*] i schiavi delle galere pontificie di ritenere in codesta città stanze, botteghe, e magazzini in affitto, e volendo onninamente provvedere a simili disordini, per quanto spetta al canto nostro, ci dirigessimo alla Sagra Consulta, acciò anch'ella si fosse compiaciuta di dare le dovute providenze, perche [*sic*] resti assolutamente vietato a ciascheduna persona, ed in qualsisia forma privilegiata il

dare in affitto stanze, botteghe, e magazzini alli divisati schiavi, sotto quelle pene, che la stessa Sagra Consulta avesse meglio creduto d'imporre ai trasgressori alla nostra giurisdizione non subordinati; e sapendo, che la medesima à [*sic*] già dato in questa parte il proprio riparo: quindi è, che volendo ancor noi per debito del nostro ufficio di Commissario generale del mare impedire per quanto è possibile all'inconvenienti sudetti: perciò ordiniamo, ed espressamente comandiamo, che niuno dei schiavi delle galere pontificie abbia più l'ardimento di prendere, o ritenere in affitto dentro Civitavecchia, né sotto qualsivoglia colore, o pretesto stanza, bottega, o magazzino di sorte alcuna sotto le pene corporali, e pecuniarie a nostro arbitrio in caso di qualunque ancorche menoma trasgressione, proibendo similmente sotto le pene medesime a qualsisia persona libera, ed alla nostra giurisdizione soggetta, il far detti affitti colli schiavi delle galere per qualunque titolo, o motivo.

Quali siano stati gli effetti prodotti da questa disposizione è difficile da stabilire ma, con ogni probabilità, il fenomeno non fu definitivamente debellato: nel 1760, infatti, venne emanata una «rinovazione di editto», che imponeva il divieto per schiavi, forzati e altri condannati al remo di stipulare alcun tipo di contratto, fra di loro o con la milizia pontificia, inservienti e altri addetti alle galere, con particolare riguardo per i contratti di qualunque natura stipulati con gli schiavi⁶⁰.

Quello delle botteghe in affitto ai musulmani era un fenomeno direttamente connesso con quello della privativa del tabacco, una delle merci favorite dai commercianti della darsena ma anche una pericolosa fonte di contrabbando. In questo caso, il malaffare sembrava dilagare entro i confini del porto di Civitavecchia e la connivenza tra militari e schiavi divenire più serrata. Anche per queste vicende, si registra l'intervento periodico delle autorità. Interessante è, a tal proposito, l'editto pubblicato il 16 maggio del 1714, quando, in seguito alla formale protesta inoltrata al pontefice dall'«Appaltatore de' Tabacchi, & Acquevite dello Stato Ecclesiastico», il sig. Belloni, danneggiato dal traffico illecito che aveva il suo cardine proprio sulle spiagge tirreniche, il cardinal Giovan Battista Spinola, Camerlengo di Santa Romana Chiesa, fu obbligato ad intervenire per cercare di porre un argine al contrabbando e:

spaccio de' tabacchi, che si fa nelli porti maritimi dello Stato Ecclesiastico, e nelle fortezze, torri, posti, guardie, quartieri di Roma, & altrove, & ancora nella darsena di Civitavecchia da quei schiavi, che ivi si ritengono, i quali si fanno lecito di contrattare, manipolare, e vendere pubblicamente i tabacchi, che comprano da diversi bastimenti, e specialmente dagl'ufficiali delle galere pontificie, quali fanno caricare tabacchi di ogni sorte sopra le medesime Galere in tempo, che si trovano in navigazione.

L'appaltatore aveva denunciato:

in oltre à Sua Santità di ricevere non minori aggravij da' torrieri, e soldati delle fortezze, e di guardia, quali colla sicurezza, che nelle loro fortezze, torri, quartieri, e posti rispettivamente non si possano con sicurezza fare le perquisizioni da detto appaltatore, si fanno lecito alcune volte di ritenere tabacchi di contrabando, e dar sicuro ricovero a fraudatori.

Ne era nata la determinazione del pontefice di istituire una speciale congregazione cardinalizia al fine di cercare una soluzione condivisa al problema, la quale:

coadunata il dì 25 dello scorso mese di aprile, ha considerato, che se bene in passato vi sia stata la tolleranza, o abuso degl'appaltatori del tabacco di lasciare qualche libertà à detti schiavi d'industriarsi con i tabacchi forastieri e non dell'appalto, e che qualche volta ancora gl'ufficiali delle dette galere, e fortezze, torrieri, e soldati habbino cooperato all'introduzioni [*sic*], e trasporti di tabacchi forastieri» era finalmente arrivato il momento di «togliere simili abusi, e di proibire con pene rigorose a gl'ufficiali [...] e schiavi sudetti di comprare, manipolare, vendere, contrattare, e ricevere, o assicurare tabacchi forastieri senza licenza di detto appaltatore.

Il bando determinò i divieti e le pene previste per la trasgressione, fra cui il sequestro del tabacco venduto senza licenza dell'appaltatore, e la sanzione pecuniaria di tre scudi d'oro per ogni libra di tabacco sequestrata, «& in oltre della pena a' detti schiavi d'esser posti in catena, ed altre pene corporali a nostro arbitrio»⁶¹.

Oltre alla vita materiale, anche quella spirituale era sottoposta a specifiche regolamentazioni, sebbene ampio margine di libertà fosse concesso agli schiavi delle galere. Come è noto, infatti, fin dal tardo Seicento i musulmani che lì erano reclusi iniziarono a disporre di un ospedale appositamente riservato, di luoghi di preghiera e della libertà di amministrare il proprio culto. Nella visita alle galere del 1678 effettuata dal cardinal Vicario, si legge che per:

li schiavi ammalati vi è una camera a parte al pari dell'hospedale de christiani, e con questi ancora quanto al bisogno corporale si dà il sovvenimento come a i christiani medemi e perché si è veduto che vi assiste un turco chiamato il papasso quale li conferma nella loro falsa credenza.

Quella del “papasso” era una figura naturalmente malvista dall'autorità religiosa ma, nonostante questo, necessariamente mantenuta in vigore, in risposta a un mero calcolo speculativo, che suggeriva di usare tutte le

cautele poiché «ogni riforma che usassimo con costoro ridondarebbe in pregiudizio de christiani schiavi in paese di Turchi, o mori»⁶².

Nell'ambito della regolamentazione della vita spirituale rientrava anche il "vizio nefando" della sodomia – endemico a bordo delle galere pontificie, per stessa ammissione del legislatore –, che era considerato delitto contro natura e quindi contro la divinità e veniva pertanto duramente sanzionato⁶³. Nel 1709 il Commissario generale del Mare, Francesco Banchieri, emanava un regolamento per la corretta vita spirituale all'interno delle galere, in cui furono elencate le istruzioni relative all'espletamento della conduzione della vita spirituale dei forzati e della ciurma da parte dei cappellani e dei padri spirituali e vennero ribadite pene severe per punire il delitto di bestemmia. In tutto il documento manca il riferimento esplicito agli schiavi di religione islamica che, in maniera significativa, vengono invece citati unicamente nel passo relativo al delitto di sodomia, in cui furono ribadite le punizioni gravissime, fino alla morte per questo reato:

E perche poco gioverebbono questi ordini, quando anche si adempissero, se non si procurasse nell'istesso tempo l'estirpazione degl'altri vizij, anche con il mezzo de' più severi castighi, & essendo tra essi il più abominevole quello della sodomia, con il quale offendendosi il Creatore, e la natura insieme, più di ogn'altro peccato provoca l'ira di S. D. M., perciò affinché ogn'uno si astenga dal commetterlo, siano schiavi, forzati, vagabondi, bonavoglia, marinari, soldati, & ogn'altro sottoposti alla nostra giurisdizione, con il presente pubblico editto di ordine di Nostro Signore, come sopra; si notifica a tutti, e singoli, come in occasione di tal delitto si procederà irremissibilmente contro di loro alla pena della forca, agenti, o pazienti, che siano, purché maggiori di anni diecidotto⁶⁴.

Al di fuori dello specifico contesto normativo legato alle galere, però, lo schiavo – nelle sue declinazioni di schiavo pubblico o domestico – entra in un cono d'ombra dal quale sembra impossibile farlo uscire, se non con sporadici lampi di luce documentale, nonostante, in fondo, la sua diffusione all'interno del tessuto sociale romano non fosse poi così secondaria e fra i proprietari di schiavi si potessero annoverare anche persone di rango modesto, come preti, bottegai e artigiani⁶⁵.

Peraltro, la prassi di impiegare schiavi come servitori domestici era comunemente accettata dall'autorità, ancora all'inizio del XIX secolo. Si prenda quanto stabilito nell'editto di monsignore Alessandro Lante – per il *Regolamento dei condannati alle galere, ed alle opere pubbliche* – emanato l'11 aprile 1806 che riprendeva il regolamento delle galere pubblicato circa cento anni prima (e ancora pienamente in vigore), del 19 dicembre 1705⁶⁶. In esso si stabiliva una normativa radicalmente differente per forzati

(cristiani) e schiavi (musulmani) in materia di servitù domestica. Al punto undicesimo del regolamento si vietava categoricamente l'uso di forzati in qualità di domestici:

Si vieta espressamente, che ad alcun forzato si permetta di servire in qualità di domestico, o altro equivalente uso nelle case particolari; onde niuno ardirà di ammettere, e ritenere questa razza d'inservienti, e molto meno di concederli sotto le pene proporzionate alla qualità delle persone, ed alle circostanze de' casi. Che se alla trasgressione di quest'ordine si aggiunga la fuga del forzato, s'incorrerà nella pena stessa, in cui dovrebbe condannarsi il fuggitivo.

In realtà, esistevano delle deroghe a queste disposizioni, come si apprende proseguendo nella lettura e arrivando al sessantesimo paragrafo, in cui si elenca «per quali condizioni si possa permettere, che i forzati lavorino in servizio di persone private». Al contrario, per gli schiavi l'impiego in qualità di domestici era la norma, come si deduce dalle parole del paragrafo sessantatreesimo:

Li schiavi, che non servono attualmente alli capitani, all'amministrazione, o all'assento, o che non stanno nelle case de' particolari, e non sono assicurati non potranno abitare, né pernottare in alcun altro luogo fuori delle loro galere. Molto meno potranno li schiavi ritenere al loro servizio cristiani, né questi prestarvisi, o pernottare nelle loro baracche sotto pena in qualunque caso di sei mesi di catena oltre altre anche pecuniarie ad arbitrio.

Un trattamento particolare rispetto a quanto previsto per cristiani ed ebrei era contemplato per gli schiavi musulmani anche in caso di decesso prematuro. Mentre, infatti, nel caso in cui non fosse chiaramente intellegibile la volontà di un forzato cristiano o ebreo «tutte le robe, denari, e crediti» sarebbero stati «con ogni diligenza per consegnarli alli eredi, che saranno di ragione», nel caso di morte di schiavi islamici si sarebbe dovuto «parimenti pigliarsi le loro robe, denari, e crediti, notarli, e custodirli per farne ciò che da noi [Tesoriere, *nda*] verrà ordinato».

Circa gli schiavi, nessun accenno, invece, è registrato da parte delle magistrature preposte al mantenimento dell'ordine pubblico della città di Roma, ovvero il Tribunale del Governatore, quello del Senatore o quello del Governatore di Borgo (per il breve periodo in cui essa fu operativo). Il dettagliato *Bando generale concernente il Governo di Roma, suo Distretto, e Borgo* – che veniva pubblicato alla nomina del nuovo Governatore della città e ristampato con cadenza irregolare anche successivamente – non mostra alcun accenno agli schiavi turchi. Analizzando, ad esempio,

quello stampato e affisso nel 1678, l'unico paragrafo in cui si potrebbe far rientrare la categoria è quello che generalmente veniva dedicato ai «Servitori che offenderanno li padroni». Esaminando a titolo esemplificativo il bando emanato dal Governatore, mons. Giovan Battista Spinola, sotto il pontificato di papa Innocenzo XI, analogo ai successivi per impianto generale e contenuti, si incontra il paragrafo ventunesimo, dedicato appunto ai servi domestici, all'interno del quale si legge che nella pena di morte e confisca dei beni:

incorreranno tutti, e singoli servitori, e provisionati, che attualmente fossero al servitio altrui, o altri domestici, che fossero tenuti in casa con qualsivoglia titolo, o carattere, tanto sudditi alla Santa Sede, quanto stranieri, e di qualsivoglia stato, grado, e conditione anche ecclesiastica, regolare o secolare, & essente li quali col motivo, pretesto, o impulso di parole, bravate o minaccie, o ingiurie ricevute, o di licenza data dal servitio, & effettuata, o da darsi, & effettuarsi, o sotto qualsivoglia altro pretesto, o colore verranno ad atto alcuno d'infedeltà contro li loro padroni insidiando alla vita, o salute di essi con offenderli, o ferirli, o tentassero, ovvero machinassero in qualunque modo di ucciderli, o tenessero mano [...] o assistenza ad altra persona, o persone anche non domestiche, o non salariate da' padroni medesmi, che cospirassero alli loro danni [...]. Rispetto poi ad ogni altro atto d'infedeltà, o d'insidie, che si commettesse da alcuno delli soprannominati [i non salariati e non servitori, *nda*] saranno puniti li delinquenti con la pena della galera perpetua da stendersi anco alla vita ad arbitrio, secondo la qualità de' casi, e circostanze di essi, rinovando in ordine a ciò in quello non fosse contrario, o incompatibile alla presente disposizione il Bando pubblicato il primo febraro 1673⁶⁷.

Si tratta di un accenno piuttosto vago che non soddisfa affatto l'appetito del ricercatore e non aiuta a dirimere dubbi e sospetti circa l'occultamento – giustificato con l'imbarazzo evocato da Bortolotti – di una realtà ben radicata nella società dello Stato ecclesiastico.

5 Oppure...

Oppure, più semplicemente, non si trattò di occultamento volontario, bensì di una regolamentazione commisurata alle dimensioni del fenomeno, sebbene il luogo comune storiografico dell'esigua presenza di islamici in Occidente abbia ormai perso il suo iniziale vigore⁶⁸.

Infatti, è indubbiamente corretto affermare che per tutto il corso dell'età moderna l'Islam, in ultima analisi, spaventò la cristianità e la metteva costantemente di fronte alla precarietà della propria sopravvivenza. I frequenti scontri militari, il pericolo che veniva dal mare e da chilometri di coste difficilmente pattugliabili, la costante tensione diplomatica tra i

regni dell'Europa cristiana e la Sublime Porta determinarono un clima di ostilità e paura che «attanagliava la maggior parte dei cristiani solo al sentir nominare i turchi»⁶⁹, almeno fino alla fine del XVII secolo, quando il sentimento di terrore iniziò a essere meno preponderante. La presenza moresca all'interno dei confini cristiani, per giunta sotto la specie della schiavitù, poneva evidenti problemi teologici, non ultimo lo iato stridente con il dettato evangelico secondo cui non esiste «distinzione alcuna fra gli uomini, che sono tutti eguali»⁷⁰ – al netto delle teorie al tempo vigenti della “guerra giusta”. Questo poteva aver determinato l'innalzamento di un imbarazzato e fitto velo di silenzio anche all'interno delle fonti legislative.

D'altro canto, dopo il mirabile e mai abbastanza citato affresco che Fernand Braudel fece delle civiltà che animarono lo specchio d'acqua del *mare nostrum* nel XVI secolo⁷¹, è altrettanto corretto sostenere che il musulmano era parte integrante del sistema socio-economico cristiano, del quale era attore in quanto convertito o schiavo. I numerosi e inevitabili punti di contatto religiosi, interpersonali e commerciali riscontrati determinavano un certo livello di permeabilità, «innegabilmente nervosa»⁷², su una linea di cesura non così netta. Il perenne «scontro di civiltà» sembrerebbe quindi essere mitigato da ampi spiragli di quella «alternativa mediterranea» che valorizza la tradizione di «convivenza propria degli abitanti del mare interno»⁷³. Forse il punto è proprio questo: non è tanto importante verificare la presenza di uno scontro o quella di un costante flusso di scambi interculturali, quanto piuttosto determinare come si configurasse la presenza dei musulmani in Europa, quali fossero le relazioni e in quali modalità, giuridiche e comportamentali, si articolassero.

Alle giustificazioni ideologiche e teologiche conviene quindi anteporre quelle materiali. Non va, infatti, dimenticato che il problema della minoranza islamica a Roma e nel resto dello Stato era decisamente meno pressante di quello relativo alla minoranza ebraica. Priva di organizzate strutture rappresentative o di «gruppi familiari» che difendessero «interessi privati» o tutelassero «l'identità religiosa», la presenza musulmana era infatti caratterizzata da un «debole legame» con il territorio cittadino e il suo controllo da parte delle autorità era sicuramente «meno stimolato da prospettive ideali»⁷⁴.

Indubbiamente, l'uso esclusivo delle fonti legislative e giurisprudenziali non potrà mai restituire un quadro complessivo del fenomeno, le cui numerose piste d'indagine vanno battute ancora a fondo. La lettura delle fonti tradizionali, però, non può e non deve prescindere da queste – come, forse, il presente saggio è riuscito a dimostrare, seppure muovendosi solo per accenni non esaurienti e suggestioni non esaurite.

Note

* Ricerca condotta dall'Unità Roma-Sapienza, coordinatore locale: Serena Di Nepi; coordinatore nazionale: Giuseppe Marcocci. Progetto FIRB RBFRO8UX26: *Oltre la guerra santa. La gestione del conflitto e il superamento dei confini culturali tra mondo cristiano e mondo islamico dal Mediterraneo agli spazi extra-europei: mediazioni, trasmissioni, conversioni* (secc. XV-XIX).

1. G. Fiume, *Schiavitù mediterranee. Corsari, rinnegati e santi in età moderna*, Bruno Mondadori, Milano 2009, p. 23.

2. La bibliografia sul tema della schiavitù mediterranea è troppo ricca per darne, in questa sede, opportuno conto. Preme però ricordare il prezioso volume curato da F. P. Guillén e S. Trabelsi, *Les esclavages en Méditerranée. Espace et dynamiques économiques*, Casa de Velázquez, Madrid 2012, i cui saggi analizzano la connessione fra la schiavitù medievale e quella dell'età moderna, finora poco considerata. Si ricordano inoltre: S. Bono, *Lumi e corsari. Europa e Maghreb nel Settecento*, Morlacchi, Perugia 2005; W. Kaiser, *Le commerce des captifs: les intermédiaires dans l'échange et le rachat des prisonniers en Méditerranée. 15.-18. siècles*, École française de Rome, Rome 2008; il saggio di N. Priesching, *Von Menschenfängern und Menschenfischern. Sklaverei und Loskauf im Kirchenstaat des 16.-18. Jahrhunderts*, G. Olms, Hildesheim-Zürich-New York 2012; il volume collettivo curato da J. Dakhli e W. Kaiser, *Les musulmans dans l'histoire de l'Europe*, t. 2, *Passages et contacts en Méditerranée*, Albin Michel, Paris 2013. Per una più puntuale rassegna si rimanda al saggio di S. Di Nepi, *Incontri inaspettati. Il confronto con l'Islam a Roma in età moderna (XVI-XVIII sec.). A proposito di Roma e Islam. Note a margine e prospettive di ricerca*, in "Giornale di storia" (www.giornaledistoria.net), 8 (2012) e alla bibliografia ivi citata.

3. Il termine *a quo* per lo spoglio sistematico delle fonti d'archivio è stato scelto in ragione del fatto che per l'età moderna esiste un valido repertorio all'interno del quale reperire informazioni dettagliate sui bandi prodotti nello Stato della Chiesa, ovvero la serie dei sei volumi dei *Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio* che arriva a coprire l'anno 1676. Si vedano rispettivamente: *Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio*, vol. I-III, Tip. Cuggiani, Roma 1920-30; *Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio*, vol. IV-V, Tip. Castaldi, Roma 1932-34; *Regesti di bandi, editti, notificazioni e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma ed allo Stato pontificio*, vol. VI-VII, Tip. Della Pace, Roma 1956-58.

4. E. González Castro, *Schiavitù e «captivitas»*, in *Dizionario degli Istituti di Perfezione*, vol. VIII, Edizioni Paoline, Roma 1988, pp. 1039-58; 1049. Per la bolla si veda *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio*, t. IV, Augustæ Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, MDCCCLX, pp. 110-5; 114 (§ 7).

5. Archivio Segreto Vaticano (d'ora in poi ASV), Arm. IV, t. 81.

6. Archivio di Stato di Roma (d'ora in avanti ASR), *Bandi – Collezione cronologica*, vol. I.

7. G. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai giorni nostri*, vol. LXXXI, Tipografia Emiliana, Venezia 1847, p. 324.

8. A. Bertolotti, *La schiavitù in Roma dal secolo XVI al XIX*, in "Rivista di discipline carcerarie", XVII, 1887, pp. 3-41: 4. Per inciso, lo scritto di Bertolotti è stato ripreso anche in sede letteraria nel romanzo *Imprimatur*, in cui i due autori citano l'articolo e rilasciano giudizi di merito sullo sfruttamento di manodopera schiavile da parte di papa Innocenzo XI; cfr. R. Monaldi, F. P. Sorti, *Imprimatur*, Mondadori, Milano 2002, pp. 589-90.

9. Bertolotti, *La schiavitù in Roma*, cit., pp. 4-5. Il bando è conservato in Biblioteca Apostolica Vaticana (BAV), Ferraioli, I 228, int. I, *Bando sopra al tener de li schiavi, & schiave in Roma* [1549].

10. Bertolotti, *La schiavitù in Roma*, cit., p. 5. Il bando è conservato in ASR, *Bandi – Collezione cronologica*, vol. 3.
11. Mi riferisco al saggio di S. Di Nepi, *Restitutiones ad libertatem tra autorità comunale, ragion di Stato e favor della Fede (1516-1645)*, in questo stesso fascicolo. Sulle incertezze giuridiche relative a questa particolare tematica, si veda invece l'articolo relativo alla schiavitù nel diritto intermedio all'interno dell'*Enciclopedia cattolica*; cfr. F. Crosara, *La schiavitù nel diritto intermedio*, in *Enciclopedia cattolica*, vol. XI, Ente per l'Enciclopedia Cattolica e per il Libro Cattolico, Città del Vaticano 1953, pp. 52-5: «Con Giustiniano il movimento liberale della legislazione giunse al massimo e la schiavitù andò continuamente perdendo di consistenza. Nei secc. IV-VI era cosa molto comune vedere padroni liberare i propri schiavi, o nell'atto di abbracciare una vita più perfettamente cristiana, o al momento di ricevere il battesimo, o più spesso in punto di morte, *pro remedio animae*». Nel V secolo «l'affrancazione, raccomandata anche *pro remedio animae* rimase però sempre un'opera di carità che non passa allo stato di obbligazione giuridica. Ciò spiega come le Chiese abbiano potuto avere schiavi per il patrimonio ecclesiastico cui erano addetti come servi della gleba, sebbene rimanga fermo l'impiego per i cristiani facoltosi di riscattare schiavi o prigionieri».
12. E. Degano, *L'opera della Chiesa*, in *Enciclopedia cattolica*, vol. XI, cit., voce *Schiavitù*, pp. 57-8.
13. *Ibid.*
14. González Castro, *Schiavitù e «captivitas»*, cit.
15. G. B. Picozzi, *Schiavitù*, in *Lessico ecclesiastico illustrato*, vol. IV, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano 1906, pp. 654-6. A titolo di esempio, si veda la lettera apostolica di Urbano VIII al collettore dei diritti della Camera Apostolica in Portogallo, *Commisum nobis a Domino* del 22 aprile 1639, nella quale il pontefice biasima fortemente quanti ardiscono di ridurre in schiavitù gli indiani delle Americhe o quelli delle Indie occidentali e orientali; cfr. *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio*, t. XIV, Augustæ Taurinorum, A Vecco et sociis editoribus, success. Sebastiani Franco et filiorum, MDCCCLXVIII, pp. 712-4.
16. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, cit., pp. 122-56.
17. P. Larroque, *De l'Esclavage chez les nations chrétiennes par Patrice Larroque recteur de l'Académie de Lyon*, Librairie étrangère de Bohnét Schultz, Paris 1860.
18. A. Angelini, *La schiavitù e la Chiesa: dissertazione letta all'Accademia di Religione Cattolica il 30 maggio 1860 dal p. Antonio Angelini della Compagnia di Gesù*, Tipografia delle Belle Arti, Roma 1862, pp. 76-7.
19. Il prodotto, almeno per quanto concerneva il diritto penale, era quello che Paolo Prodi ha definito «una gerarchia precisa di norme»; P. Prodi, *Il sovrano pontefice. Un corpo e due anime. La monarchia papale nella prima età moderna*, Il Mulino, Bologna 1998, p. 149. Sul particolarismo giuridico dello Stato ecclesiastico la bibliografia è ampia. In questa sede ci si limita a segnalare: I. Fosi, *La giustizia del papa. Sudditi e tribunali nello Stato Pontificio in età moderna*, Laterza, Roma-Bari 2007; R. Benedetti, *Tribunali e giustizia a Roma nel Settecento attraverso la fonte delle liste di traduzione alla galera (1749-1759)*, in «Roma moderna e contemporanea», XII, 3, sett.-dic. 2004, p. 507-38; M. Di Sivo, *Per via di giustizia. Sul processo penale a Roma tra XVI e XIX secolo*, in M. Calzolari, M. Di Sivo, E. Grantaliano (a cura di), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio. Ne delicta remaneant impunita*, Gangemi, Roma 2001, pp. 13-35; G. Santoncini, *Il groviglio giurisdizionale dello Stato ecclesiastico prima dell'occupazione francese*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento», XX, 1994, pp. 63-127; D. Armando, *I poteri giurisdizionali dei baroni romani nel Settecento: un problema aperto*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2, 1993, pp. 209-39.
20. Sulla valenza dei bandi a stampa nel sistema penale dello Stato della Chiesa di antico regime si vedano: Prodi, *Il sovrano pontefice*, cit., pp. 148-52; A. Cirinei, *Bandi e giustizia criminale a Roma nel Cinque e Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», 5, 1997, pp.

81-95; G. Tarello, *Storia della cultura giuridica moderna*, Il Mulino, Bologna 1976, pp. 541-2; A. Pompeo, *Procedure usuali e «jura specialia in criminalibus», nei tribunali romani di antico regime*, in "Archivi per la storia", IV, 1991, fasc. 1-2, pp. 111-24; 112-4; L. Cajani, *Giustizia e criminalità nella Roma del Settecento*, in V. E. Giuntella, *Ricerche sulla città del Settecento*, Ricerche, Roma 1978, pp. 263-312: 270-3. Per una disamina di carattere più generale circa i crimini e le pene vigenti si vedano, inoltre, M. Calzolari, *Delitti e castighi*, in Calzolari, Di Sivo, Grantaliano (a cura di), *Giustizia e criminalità nello Stato pontificio*, cit., pp. 39-75 e L. Londei, *Apparati di polizia e ordine pubblico a Roma nella seconda metà del Settecento: una crisi e una svolta*, in "Archivi e cultura", XXX, 1997, pp. 7-65: 20-3.

21. Sul tema si rimanda a G. Todeschini, *Visibilmente crudeli. Malviventi, persone sospette e gente qualunque dal Medioevo all'età moderna*, Il Mulino, Bologna 2007, con particolare riferimento a quanto scritto alle pp. 171-204.

22. G. Ricci, *I Turchi alle porte*, Il Mulino, Bologna 2008, p. 7.

23. Moroni, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, cit., vol. LXXXI, p. 330.

24. ASR, *Bandi – Collezione 1 (Cronologica)*, vol. 5.

25. *Ibid.*

26. ASR, *Bandi, Luoghi di Monte*, vol. 472, a. 1542-1708.

27. ASR, *Bandi – Collezione 1 (Cronologica)*, vol. 15.

28. IVI, b. 28 (1668).

29. IVI, b. 36 (1682-83).

30. IVI, b. 28 (1668), «La bolla in Cena Domini volgare», Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1668.

31. *Ibid.*

32. ASR, *Bandi – Collezione 1 (Cronologica)*, b. 37 (1684-86), notificazione della Congregazione dei Riti del 5 febbraio 1684.

33. Si veda, ad esempio, il «Breve sommario dell'indulgenze perpetue gratie, privilegi, et indulti concesse da' sommi pontefici tanto alle confraternite erette, o che per l'avvenire si erigeranno in qualunque parte del mondo dal Sacro, e Militar Ordine della Madonna Santiss. della Mercede Redentione de' schiavi christiani, chiamata comunemente la Madonna del Riscatto, istituito dal Re D. Giacomo Primo d'Aragona, il qual'ordine sta in Roma nella Chiesa di S. Adriano in Campo Vaccino, & in quella di S. Giovannino in Campo Marzo, come a tutti gli altri fedeli, che visiteranno le chiese del detto ordine» del 1686 e conservato in ASR, *Bandi – Collezione 1 (Cronologica)*, b. 33 (1676-77). Sulla plurisecolare rete di organizzazioni cattoliche attive nel Mediterraneo per il riscatto dei cristiani, si veda S. Bono, *La schiavitù e la storia del Mediterraneo*, in *Schiavi, corsari, rinnegati*, numero monografico di "Nuove effemeridi", 54, 2001, fasc. 2, pp. 6-19.

34. Sono numerosi gli studi che hanno portato alla luce le complesse dinamiche ed i delicati rapporti di equilibrio posti in essere, all'interno dello Stato della Chiesa, dal serrato confronto con minoranze religiose numericamente rilevanti, con particolare riferimento agli studi sulla Casa dei catecumeni e neofiti a Roma. Sul pio istituto e sul fenomeno della conversione, il testo di riferimento fondamentale è, ad oggi, M. Caffiero, *Battesimi forzati. Storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi*, Viella, Roma 2004. Si rimanda inoltre al contributo di Ead. in questo fascicolo. Si ricordano però anche i pioneristici studi di L. Fiorani, *Verso la nuova città. Conversione e conversionismo a Roma nel Cinque-Seicento*, in "Ricerche per la storia religiosa di Roma", x, 1998, pp. 91-186 (con particolare riferimento alle pp. 174 ss.) e di M. Procaccia, «Bona voglia» e «modica coactio». *Conversioni di ebrei a Roma nel secolo XVI*, in "Ricerche per la storia religiosa di Roma", x, 1998, pp. 207-34 ed in particolare le pp. 213-22. La costituzione *Illius* è reperibile in *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio*, t. VI, Augustæ Taurinorum, Seb. Franco et Henrico Dalmazzo editoribus, MDCCCLX, pp. 353-8.

35. *Bullarium diplomatum et privilegiorum sanctorum romanorum pontificum Taurinensis editio*, t. vi, cit., pp. 336-7.
36. D. Rocciolo, *Documenti sui catecumeni e neofiti a Roma nel Seicento e Settecento*, in "Ricerche per la storia religiosa di Roma", x, 1998, pp. 391-452: 395. Sulle conversioni e sulle strette interconnessioni tra cristiani e minoranze religiose a Roma, si veda M. Caffiero, *Legami pericolosi. Ebrei e cristiani tra eresia, libri proibiti e stregoneria*, Einaudi, Torino 2012.
37. M. Caffiero, *Battesimi, libertà e frontiere. Conversioni di musulmani ed ebrei a Roma in età moderna*, in "Quaderni storici", 126, 3, 2007, pp. 819-39: 821.
38. Fiorani, *Verso la nuova città*, cit., pp. 179-80.
39. Rocciolo, *Documenti sui catecumeni e neofiti a Roma*, cit., p. 395.
40. Ivi, pp. 404-5.
41. Caffiero, *Battesimi, libertà e frontiere*, cit., pp. 822-3.
42. S. Bono, *Un altro Mediterraneo. Una storia comune fra scontri e integrazione*, Salerno editrice, Roma-Bari 2008, in part. le pp. 79-110.
43. Ivi, p. 108. Un caso eccezionale è, al contrario, quello celebre di Leone l'Africano, per il quale si rimanda a N. Zemon Davis, *La doppia vita di Leone l'Africano*, Laterza, Roma 2008.
44. Le suppliche sono reperibili in ASR, *Tribunale del Governatore di Roma, Curiosità criminali*, fasc. "Schiavi", citate anche in Caffiero, *Battesimi, libertà e frontiere*, cit.
45. Non si darà conto, in questa sede, dei provvedimenti, anche a stampa, pure rinvenuti nelle collezioni esaminate, relativi alla regolamentazione della pia Casa dei catecumeni, per una disamina della quale si rimanda ai saggi citati, in particolare di Marina Caffiero.
46. M. Caffiero, «La caccia agli ebrei». *Inquisizione, Casa dei catecumeni e battesimi forzati nella Roma moderna*, in *Le Inquisizioni cristiane e gli ebrei*, Tavola rotonda nell'ambito della Conferenza annuale della Ricerca (Roma, 20-21 dicembre 2001), Accademia dei Lincei, Roma 2003, pp. 503-37.
47. ASR, *Bandi – Collezione 1 (Cronologica)*, b. 35 (1680-81).
48. Ivi, b. 36 (1682-83).
49. Sulla questione della visibilità/invisibilità si rimanda a J. Dakhli, B. Vincent (éd.), *Les musulmans dans l'histoire de l'Europe*, 1, *Une intégration invisible*, Albin Michel, Paris 2011, in cui M. Caffiero, *Juifs et musulmans à Rome à l'époque moderne entre résistance, assimilation et mutation identitaire. Essai de comparaison*, pp. 593-609.
50. L. Lo Basso, *Uomini da remo. Galee e galeotti del Mediterraneo in età moderna*, Selene edizioni, Milano 2003, pp. 383-95 (dedicate in particolare alle galere dello Stato ecclesiastico). Sulle galere dello Stato della Chiesa di stanza a Civitavecchia corre l'obbligo di ricordare i volumi di Alberto Guglielmotti ed in particolare: *Gli ultimi fatti della squadra romana da Corfù all'Egitto. Storia dal 1700 al 1807*, Voghera Carlo tipografo editore, Roma 1884; Id., *La guerra dei pirati e la marina pontificia dal 1500 al 1560*, Le Monnier, Firenze 1876; Id., *La squadra ausiliaria della marina romana. Storia dal 1644 al 1699*, Voghera Carlo tipografo editore, Roma 1883; Id., *La squadra permanente della marina romana. Storia dal 1573 al 1644*, Voghera Carlo tipografo editore, Roma 1882; Id., *Storia della marina pontificia nel Medio Evo dal 728 al 1499*, Le Monnier, Firenze 1871; Id., *Storia delle fortificazioni nella spiaggia romana risarcite e accresciute dal 1560 al 1570*, Tipografia dei Fratelli Monaldi, Roma 1880.
51. S. Bono, *Schiavi musulmani nell'Italia moderna. Galeotti, vu' cumprà, domestici*, ESI, Napoli 1999, p. 30. Salvatore Bono rileva, ad esempio, che «secondo un ruolo della marina pontificia nel febbraio 1720 la ciurma contava 257 schiavi, saliti a 396 nel 1723 (circa il 20-25 per cento sul totale dei galeotti)». Si veda a tal proposito Bono, *Lumi e corsari*, cit., p. 68.
52. Bono, *Schiavi musulmani nell'Italia moderna*, cit., p. 6.
53. Sulle galere pontificie come luogo di pena, mi permetto di rimandare ai miei studi sull'argomento: R. Benedetti, *Dalla galera all'Ergastolo. Storia del carcere per gli ecclesiastici*

criminali, in “Ricerche di storia sociale e religiosa”, 81, 2012, pp. 15-69; Id., *Il “gran teatro” della giustizia penale: i luoghi della pubblicità della pena nella Roma del XVIII secolo*, in M. Boiteux, M. Caffiero, B. Marin (a cura di), *I luoghi della città. Roma moderna e contemporanea*, École française de Rome, Roma 2010, pp. 153-97; Id., *Tribunali e giustizia a Roma nel Settecento*, cit.

54. ASR, *Bandi, Pontefice*, vol. 293 bis.

55. ASR, *Bandi – Collezione I (Cronologica)*, b. 28 (1668). Si rinvia ad altra sede la trascrizione integrale e l’analisi particolareggiata di questo provvedimento.

56. Si veda, a titolo di esempio, ASR, *Bandi – Commissario del Mare (1632-1793)*, b. 468 che contiene un editto del 1° giugno 1745 «Per il buon regolamento delle galere pontificie, con accrescimento di pene a i forzati, e schiavi per li delitti, che dalli medesimi in avvenire si commetteranno».

57. *Ibid.*

58. ASR, *Camerale III, Comuni, Civitavecchia*, b. 810.

59. *Ibid.*

60. ASR, *Bandi – Commissario del Mare (1632-1793)*, b. 468.

61. ASR, *Bandi – Collezione I (Cronologica)*, b. 51 (1714), «Bando particolare intorno a i Tabacchi».

62. Archivio Storico del Vicariato di Roma (ASVR), *Atti Segreteria del Vicariato*, Palchetto 64, Tomo 74, f. 58r.

63. Sul reato/peccato di sodomia si rimanda a M. Baldassari, *Bande giovani e «vizio nefando». Violenza e sessualità nella Roma barocca*, Viella, Roma 2005.

64. ASR, *Bandi – Commissario del Mare (1632-1793)*, b. 468.

65. Bono, *Schiavi musulmani nell’Italia moderna*, cit., p. 310.

66. ASR, *Camerale III (Civitavecchia)*, b. 827.

67. ASR, *Bandi – Collezione I (Cronologica)*, b. 34 (1678-79), «Bando generale concernente il Governo di Roma, suo Distretto, e Borgo», Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, Roma 1678, p. 8.

68. Si vedano i vari contributi compresi nel citato volume di Dakhliya, Vincent (éd.), *Les musulmans dans l’histoire de l’Europe*, cit.

69. G. Ricci, *Appello al Turco. I confini infranti del Rinascimento*, Viella, Roma 2011, p. 13.

70. G. B. Picozzi, *Schiavitù*, in *Lessico ecclesiastico illustrato*, vol. IV, Casa Editrice Dottor Francesco Vallardi, Milano 1906, pp. 654-6: 654.

71. F. Braudel, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell’età di Filippo II* (1949), trad. it., Einaudi, Torino 1983.

72. Ricci, *Appello al Turco*, cit., p. 9.

73. Id., *I Turchi alle porte*, cit., p. 12.

74. Rocciolo, *Documenti sui catecumeni e neofiti*, cit., p. 403.